

Interpello n. 12/2014 – Formazione in modalità e-learning

21 Luglio 2014

Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 12/14, ha fornito chiarimenti in merito ai corsi formativi in materia di salute e sicurezza erogati ai sensi degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in particolare sull'apprendimento in modalità e-learning.

Il dicastero rammenta che i suddetti Accordi, per quanto attiene sia la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del T.U., sia quella per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34 del T.U., commi 2 e 3, prevedono la possibilità di adottare la modalità e-learning.

Viene quindi chiarito che, secondo quanto ivi stabilito, al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

L'allegato I dell'accordo relativo alla formazione dei lavoratori stabilisce, al punto d), che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza". Al riguardo, le linee guida applicative contemplate nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 precisano che tale previsione va intesa nel senso che non è possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa invece espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.

Ne consegue che, se la formazione dei lavoratori è erogata in aula, non è obbligatoria la verifica finale, mentre invece diviene tale qualora la formazione avvenga in modalità e-learning.

Viene sottolineato, inoltre, che il soggetto organizzatore deve garantire lo svolgimento della verifica finale da parte di un soggetto competente ad appurare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso formativo. Tale è sicuramente il docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Quanto sopra risulta in linea anche con le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni sulla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi che, al punto 6, prevede che l'accertamento dell'apprendimento debba essere effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato il quale formuli il proprio giudizio in termini di valutazione globale e rediga il relativo verbale.

[17047-Interpello n. 12-2014.pdf](#)[Apri](#)